

Bruxelles, 25 ottobre 2017  
(OR. en)

13336/17

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0389 (COD)**

---

**AGRI 557  
AGRIORG 102  
AGRISTR 94  
STATIS 67  
AGRIFIN 110**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	12918/17 COR1 12918/17
n. doc. Comm.:	15485/16+ADD
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 <i>- adozione dell'orientamento generale</i>

---

1. Il 12 dicembre 2016 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto e la relativa valutazione d'impatto (doc. 15485/16). L'obiettivo del regolamento proposto è stabilire un quadro di riferimento per le statistiche agricole europee a livello di azienda agricola e prevedere l'integrazione delle informazioni relative alle strutture con altre informazioni, quali i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e di altro tipo.

2. La presente iniziativa REFIT è parte della strategia per le statistiche agricole fino al 2020 ed oltre, il cui obiettivo è razionalizzare il sistema europeo di statistiche agricole (EASS) nel suo complesso e rendere il processo di rilevazione dei dati più efficiente e pertinente. Il regolamento proposto, che dovrebbe entrare in vigore prima della fine del 2018, dovrebbe garantire che non si interrompa la serie di indagini sulla struttura delle aziende agricole europee, assicurando in tal modo serie temporali coerenti e soddisfacendo le nuove e le future esigenze di dati a livello delle singole aziende. Una seconda proposta di regolamento quadro sulle statistiche di input e output nell'agricoltura dovrebbe seguire nel prossimo futuro ed entrare in vigore prima del 2022.
3. Durante la presidenza maltese la proposta e la valutazione d'impatto sono state esaminate dal Gruppo "Statistiche" nelle riunioni del 22 febbraio e 7 aprile. Durante la presidenza estone, e sulla base di testi<sup>1</sup> della presidenza, il gruppo ha ulteriormente esaminato la proposta nelle riunioni del 19 luglio, del 6 e 28 settembre, e del 12 ottobre. Nella riunione del 12 ottobre il gruppo ha raggiunto un accordo unanime su un testo della presidenza, che figura nell'ALLEGATO della presente nota.
4. Va osservato che la proposta della Commissione nel suo complesso e due nuove disposizioni introdotte dal Consiglio (considerando 16 bis e articolo 12 bis) in particolare, sono ancora in attesa del parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD). Il 14 marzo il Consiglio ha deciso di consultare il GEPD in merito alla proposta e il 26 settembre ha inoltre chiesto al GEPD di esaminare le due nuove disposizioni introdotte dal Consiglio. Il GEPD dovrebbe formulare il suo parere entro la fine di novembre e fino a quel momento i testi del considerando 16 bis e dell'articolo 12 bis dovrebbero essere considerati approvati in via provvisoria dal Consiglio.
5. In seno al Parlamento europeo, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (COMAGRI) ha adottato la sua relazione e gli emendamenti sulla proposta di regolamento sulle statistiche integrate sulle aziende agricole (IFS) il 10 ottobre e la plenaria del Parlamento europeo ha confermato il mandato a negoziare del relatore nella settimana del 23 ottobre.

---

<sup>1</sup> Docc. 10607/17, 12199/17.

6. La presidenza intende concordare con le delegazioni la linea da adottare riguardo agli emendamenti del Parlamento europeo nella riunione del Gruppo "Statistiche" del 15 novembre in vista del primo trilogio che avrà luogo il 28 novembre. La presidenza informerà le delegazioni sui risultati del primo trilogio nella riunione del Gruppo "Statistiche" del 7 dicembre e chiederà ulteriori orientamenti da parte delle delegazioni sulle posizioni definitive da assumere nel secondo e ultimo trilogio il 12 dicembre. Il 20 dicembre la presidenza intende presentarsi al Comitato dei rappresentanti permanenti per riferire in merito ai risultati dei negoziati con il Parlamento europeo.
  
7. In considerazione di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio ad approvare l'orientamento generale del Consiglio sulla proposta della Commissione, quale figura nell'ALLEGATO della presente nota, che costituirà la base per il mandato della presidenza ad avviare i negoziati con il Parlamento europeo.

---

**Orientamento generale del Consiglio**

2016/0389 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole**

**e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> ha istituito un quadro di riferimento per la produzione di statistiche europee sulla struttura delle aziende agricole valido fino al 2016. Superata tale data, il regolamento (CE) n. 1166/2008 dovrebbe essere abrogato.

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14).

- (2) Il programma di indagini europee sulla struttura delle aziende agricole, in atto nell'Unione sin dal 1966, dovrebbe proseguire in modo da rilevare l'evoluzione della struttura delle aziende agricole a livello dell'Unione e fornire la base di conoscenze statistiche indispensabile per progettare, attuare, monitorare e valutare le politiche pertinenti, in particolare la politica agricola comune e le politiche incentrate sull'ambiente, sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sulla mitigazione dei loro effetti.
- (3) Una valutazione internazionale delle statistiche sull'agricoltura ha portato alla nascita della Strategia globale per il miglioramento delle statistiche agricole e rurali dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), approvata dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel 2010. Le statistiche agricole europee dovrebbero, nei casi opportuni, attenersi alle raccomandazioni della Strategia globale per il miglioramento delle statistiche agricole e rurali, nonché a quelle elaborate dalla FAO a titolo di Programma mondiale del censimento 2020 dell'agricoltura.
- (4) Si dovrebbe istituire un programma polivalente di indagini sulle aziende agricole per il prossimo decennio che costituisca il quadro di riferimento per la produzione di statistiche armonizzate, comparabili e coerenti.
- (5) La Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 ed oltre, definita nel novembre 2015 dal comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE), prevede l'adozione di due regolamenti quadro che abbraccino tutti gli aspetti delle statistiche agricole, ad eccezione dei conti economici per l'agricoltura. Il presente regolamento sulle statistiche integrate sulle aziende agricole è appunto uno dei regolamenti quadro previsti.

- (6) A fini di armonizzazione e comparabilità delle informazioni sulla struttura delle aziende agricole e per rispondere alle esigenze attuali dell'organizzazione del mercato unico, in particolare del settore frutticolo e vitivinicolo, il regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> dovrebbe essere integrato con informazioni sulla struttura delle aziende agricole a partire dal 2023 e sostituito dal presente regolamento. È pertanto necessario abrogare il regolamento (UE) n. 1337/2011.
- (7) Disporre di statistiche comparabili di tutti gli Stati membri sulla struttura delle aziende agricole è importante per determinare l'evoluzione della politica agricola comune. Si dovrebbero quindi utilizzare, per quanto possibile, classificazioni standard e definizioni comuni delle caratteristiche dell'indagine.
- (8) Tra l'altro, per aggiornare i registri basilari delle aziende agricole e gli altri dati necessari alla stratificazione dei campioni occorre censire le aziende agricole nell'Unione almeno a cadenza decennale. Il censimento più recente si è svolto negli anni 2009-2010.
- (9) Per evitare oneri eccessivi alle aziende agricole e alle amministrazioni nazionali, si dovrebbero definire soglie.
- 9 bis) Per analizzare adeguatamente le variazioni strutturali dell'agricoltura europea è necessario che il 98% della superficie agricola utilizzata e del bestiame delle aziende agricole sia coperto dalle statistiche. In taluni Stati membri questo significa che le soglie elencate nell'allegato II sono troppo elevate. Comunque, le aziende al di sotto delle soglie sono di dimensioni talmente ridotte che un'indagine campionaria da svolgere una volta ogni dieci anni è sufficiente a consentire la stima della loro struttura e del loro impatto sulla produzione, il che permette di ridurre notevolmente i costi e gli oneri di indagine.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7).

- (10) Le statistiche integrate sulle aziende agricole dovrebbero abbracciare l'estensione delle superfici utilizzate per le produzioni agricole, comprese quelle che in forza di diritti collettivi sono sfruttate da diverse aziende.
- (11) Al fine di ridurre l'onere per i rispondenti, gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali dovrebbero avere accesso ai dati amministrativi nella misura in cui questi sono indispensabili per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, in conformità dell'articolo 17 bis del regolamento 223/2009.
- (12) Al fine di assicurare la flessibilità del sistema delle statistiche agricole europee, e nell'interesse della semplificazione e dell'ammodernamento delle statistiche agricole, le variabili da raccogliere dovrebbero essere attribuite a diversi gruppi di rilevazione (informazioni di base e dati dei moduli) differenziati per frequenza e rappresentatività o per entrambi i parametri.
- (12 bis) L'onere di risposta e i costi possono essere ulteriormente ridotti riutilizzando tali dati qualora essi si riferiscano all'anno direttamente precedente o seguente agli anni di riferimento. Ciò sarebbe particolarmente pertinente per gli aspetti in cui non sono previste grandi variazioni da un anno all'altro.
- (12 ter) Ai fini della flessibilità e per ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali, gli Stati membri possono utilizzare indagini statistiche, dati amministrativi e altre fonti, metodi o approcci innovativi inclusi metodi scientificamente validi e ben documentati, come l'imputazione, la stima e la modellistica.
- (13) La rilevazione delle informazioni sull'utilizzo dei nutrienti e dell'acqua e sui metodi di produzione applicati nelle aziende agricole andrebbe migliorata in modo da fornire ulteriori statistiche utili per lo sviluppo della politica agroambientale e per il miglioramento della qualità degli indici agroambientali.

- (14) Per la georeferenziazione delle aziende andrebbe usata la griglia tematica di unità statistiche, in conformità all'allegato III della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>.
- (15) La Commissione è tenuta a rispettare la riservatezza dei dati comunicati in ottemperanza al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>. Andrebbe assicurata la necessaria tutela della riservatezza dei dati, anche limitando l'utilizzo dei parametri di localizzazione all'analisi spaziale delle informazioni e attraverso un'appropriata aggregazione in sede di pubblicazione delle statistiche. A tal fine si dovrebbe elaborare un approccio armonizzato alla tutela della riservatezza dei dati e agli aspetti qualitativi della diffusione delle informazioni.
- (16) Al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento si applicano la direttiva 95/46/CE e le rispettive disposizioni nazionali di attuazione e/o il regolamento (CE) n. 45/2001 a seconda dei casi.
- (16 bis) L'elaborazione di statistiche nazionali e dell'Unione richiede la raccolta di dati personali che sono tenuti in forma individuale fino a quando sono ulteriormente trattati per creare statistiche aggregate. Alla luce delle caratteristiche specifiche dei processi statistici che portano all'elaborazione di statistiche di interesse pubblico, l'applicazione del diritto di accesso dell'interessato, del diritto di rettifica, del diritto di limitazione del trattamento e del diritto di opposizione di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe essere esclusa qualora gli istituti nazionali di statistica e/o altre autorità nazionali elaborano i dati statistici di interesse pubblico conformemente all'articolo 338 del TFUE e al regolamento (CE) n. 223/2009.

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).



L'elaborazione di statistiche dell'Unione è necessaria per lo svolgimento delle attività dell'Unione e si basa sui principi statistici, in particolare in materia di obiettività, affidabilità, efficacia in termini di costi e qualità statistica, compresa la tempestività. L'applicazione di alcuni diritti di cui al regolamento (UE) 2016/679 renderebbe impossibile l'elaborazione di statistiche dell'Unione o pregiudicherebbe gravemente l'elaborazione di tali statistiche in linea con i principi statistici applicabili. Più in particolare, concedere un accesso ai dati personali in tutti i casi sarebbe tecnicamente molto difficile, visto che i dati personali relativi a un determinato interessato sono dissociati dall'identificazione dell'interessato. Pertanto i file statistici contengono solo dati statistici pseudonimizzati e, nella maggior parte dei casi, solo un numero limitato di variabili. Inoltre, l'accesso ai file statistici contenenti dati personali è concesso solo a un numero limitato di membri del personale degli istituti nazionali di statistica, è limitato ai fini del completamento di un compito specifico concreto e il personale interessato è vincolato dalle norme relative al segreto statistico la cui violazione è soggetta a sanzioni. Di conseguenza, collegare nuovamente i dati ad uno specifico numero di identificazione nazionale richiederebbe, nella maggior parte dei casi, il collegamento tra un gran numero di file statistici in cui tali dati siano stati precedentemente dissociati. Sarebbe altresì necessario tenere traccia del formato originale in cui le registrazioni dei dati sono state ricevute.

Di conseguenza, ai fini dell'adempimento dello scopo di elaborare statistiche dell'Unione, è necessario prevedere una deroga all'applicazione del diritto di accesso e del diritto di rettifica. Per le stesse ragioni è necessario prevedere tale deroga all'applicazione del diritto di limitazione di trattamento e del diritto di opposizione in quanto l'esercizio di tali diritti richiederebbe ugualmente tale nuovo collegamento di dati ad un determinato interessato. Inoltre, l'esercizio di questi diritti citati da ultimo, soprattutto se esercitati da un vasto numero di interessati, sarebbe contrario alla finalità dell'elaborazione di statistiche dell'Unione, più in particolare per quanto riguarda la loro rappresentatività e affidabilità.

Il trattamento dei dati personali ai fini dell'elaborazione di statistiche nazionali e, di conseguenza, dell'Unione prodotte conformemente all'articolo 338 del TFUE e al regolamento (CE) n. 223/2009 dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate in base alle quali i dati personali dovrebbero essere utilizzati solo a fini statistici, e non per adottare misure o decisioni concernenti un determinato interessato, e dovrebbero essere soggetti a pseudonimizzazione o ad altre garanzie appropriate. E' inoltre opportuno applicare il requisito del segreto statistico. Tale requisito è stabilito nell'articolo 338, paragrafo 2, del TFUE e nel regolamento (CE) n. 223/2009 ed è ulteriormente elaborato nel codice delle statistiche europee, adottato in conformità dell'articolo 11 di detto regolamento, in particolare per quanto riguarda le misure fisiche, tecnologiche e organizzative per garantire il segreto statistico.<sup>5</sup>

- (17) Il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> stabilisce la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea cui fa riferimento il presente regolamento allo scopo di definire la popolazione pertinente delle aziende agricole.
- (18) A norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup> le unità territoriali dovrebbero essere definite in base alla classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

---

<sup>5</sup> I testi del considerando 16 bis e dell'articolo 12 bis dovrebbero essere considerati approvati in via provvisoria, in attesa di ricevere il parere del GEPD.

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 13 del 18.1.2011, pag. 3).

- (19) Per lo svolgimento della rilevazione dei dati sarebbe necessario che tanto gli Stati membri quanto l'Unione mettessero a disposizione risorse finanziarie per un certo numero di anni. Si dovrebbe pertanto disporre una sovvenzione dell'Unione a sostegno del programma, a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>.
- (20) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per la durata del pertinente quadro finanziario pluriennale (QFP), che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>9</sup>. Il presente regolamento prevede una possibile disponibilità di bilancio per le future rilevazioni dei dati nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale.
- (21) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la produzione sistematica di statistiche europee sulle aziende agricole nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, per motivi di coerenza e comparabilità, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, spetta all'Unione adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Nel rispetto del principio di proporzionalità ivi enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo indicato.

---

<sup>8</sup> Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

<sup>9</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

- (22) Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità precisati nel regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e informare in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo ha approvato le norme SSE sulla struttura delle relazioni sulla qualità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali norme SSE dovrebbero contribuire all'armonizzazione delle relazioni sulla qualità previste dal presente regolamento.
- (23) È stata eseguita una valutazione d'impatto secondo il principio della sana gestione finanziaria al fine di focalizzare il programma statistico definito dal presente regolamento sulla necessaria efficacia nel conseguimento degli obiettivi e di tener conto dei vincoli di bilancio sin dalla fase di progettazione.
- (24) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione perché possa specificare le descrizioni delle variabili figuranti nell'allegato III e gli aspetti tecnici dei dati da presentare, come anche definire le informazioni da presentare occasionalmente (ad hoc) e disporre le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup> del 16 febbraio 2011.
- (24 bis) La Commissione consulterà gruppi di esperti e specifici portatori di interesse in una fase precoce dell'elaborazione di un progetto di atto di esecuzione, a seconda dei casi e qualora siano necessarie cognizioni più ampie in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

---

<sup>10</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (25) Al fine di soddisfare le nuove esigenze in fatto di dati dovute principalmente ai nuovi sviluppi in agricoltura, alla revisione della legislazione e ai mutamenti delle priorità politiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ad atti modificativi delle tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV. Al fine di assicurare la compatibilità e agevolare il ricorso ad altre fonti di dati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ad atti modificativi delle variabili figuranti nell'allegato III. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>11</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (26) È stato consultato il garante europeo della protezione dei dati.
- (27) È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo,

---

<sup>11</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### **Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate.

### *Articolo 2*

#### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "azienda agricola": una singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006, appartenenti ai gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5, oppure "attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali" appartenenti al gruppo A.01.6, nel territorio economico dell'Unione; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di "allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi" (ad eccezione dell'allevamento di insetti) e "apicoltura e produzione di miele e di cera d'api";
- b) "unità agricola su terreni collettivi": unità su terreni ai quali si applicano diritti collettivi e che sono utilizzati da due o più aziende agricole a fini di produzione agricola ma non suddivisi tra queste;
- c) "regione": unità territoriale ai sensi della nomenclatura comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), definita in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003;

- d) "unità di bestiame": un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi; i coefficienti di calcolo delle unità di bestiame per le singole categorie di bestiame figurano nell'allegato I;
- d bis) "superficie agricola utilizzata (SAU)": la superficie utilizzata per l'agricoltura, incluso seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti, e altri terreni agricoli utilizzati;
- e) "anno di riferimento": anno civile al quale si rapporta il periodo di riferimento;
- f) "orto familiare": superficie adibita alla produzione di alimenti destinati all'autoconsumo;
- g bis) "modulo": uno o più set di dati organizzati al fine di comprendere tematiche;
- h) "tematica": il contenuto delle informazioni da rilevare in merito alle unità statistiche; ciascuna tematica riguarda una serie di tematiche dettagliate;
- i) "tematica dettagliata": il contenuto dettagliato delle informazioni da rilevare in merito alle unità statistiche relative a una tematica specifica; ciascuna tematica dettagliata riguarda una serie di variabili;
- j) "variabile": una caratteristica di una unità osservata che può assumere più di una serie di valori.

### *Articolo 3*

#### **Copertura**

1. I dati richiesti dal presente regolamento riguardano il 98% della superficie agricola utilizzata totale (SAU) (esclusi gli orti familiari) e il 98% delle unità di bestiame per Stato membro.
2. Per rispettare tali condizioni gli Stati membri trasmettono dati rappresentativi delle aziende agricole e delle unità agricole di terreni collettivi che raggiungono almeno una delle soglie fisiche figuranti nell'allegato II in relazione alle dimensioni dei terreni agricoli o al numero di unità di bestiame.

3. A titolo di eccezione, se la base campionaria dell'indagine, specificata al paragrafo 2, rappresenta oltre il 98% della produzione agricola nazionale, misurata in termini di produzione standard in conformità al regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione<sup>12</sup>, previa approvazione della Commissione (Eurostat) gli Stati membri possono stabilire soglie fisiche o equivalenti soglie economiche superiori, al fine di ridurre la base di campionamento dell'indagine, purché sia raggiunta una copertura pari al 98% della superficie agricola utilizzata totale (esclusi gli orti familiari) e al 98% delle unità di bestiame degli Stati membri.
4. Se la base campionaria dell'indagine, specificata al paragrafo 2, non rappresenta il 98% della superficie agricola utilizzata e il 98% delle unità di bestiame, gli Stati membri ampliano la base campionaria stabilendo soglie inferiori a quelle di cui al paragrafo 2 e/o stabilendo soglie supplementari.

#### *Articolo 4*

#### **Fonti dei dati e metodi**

1. Al fine di ottenere i dati oggetto del presente regolamento gli Stati membri utilizzano una delle fonti o dei metodi seguenti o una combinazione di essi, a condizione che le informazioni consentano l'elaborazione di statistiche che soddisfino i requisiti di qualità di cui all'articolo 11:
  - a) indagini statistiche;
  - b) le fonti dei dati amministrativi di cui al paragrafo 2;
  - c) altre fonti, metodi o approcci innovativi alle condizioni di cui al paragrafo 3.

---

<sup>12</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione, del 1° agosto 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 321 del 7.11.2014, pag. 2).



2. Gli Stati membri possono utilizzare informazioni provenienti dal sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>[1]</sup>, dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>[2]</sup> e dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio<sup>[3]</sup>, lo schedario viticolo realizzato in conformità all'articolo 145 del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>[4]</sup> e i registri delle aziende biologiche istituiti a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.<sup>[5]</sup> Gli Stati membri possono anche avvalersi di fonti alternative riguardanti misure specifiche di sviluppo rurale.
3. Gli Stati membri che decidono di utilizzare fonti, metodi o approcci innovativi diversi da quelli menzionati nel paragrafo 2 informano la Commissione (Eurostat) nel corso dell'anno precedente l'anno di riferimento, fornendo altresì informazioni dettagliate sulla qualità dei dati così ottenuti e sui metodi di rilevazione.

---

<sup>[1]</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

<sup>[2]</sup> Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

<sup>[3]</sup> Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

<sup>[4]</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

<sup>[5]</sup> Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

4. Le autorità nazionali responsabili dell'adempimento alle prescrizioni del presente regolamento hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati e utilizzarli, compresi i dati relativi alle singole aziende agricole e i dati personali dei relativi conduttori contenuti nella documentazione amministrativa compilata nel loro territorio nazionale, a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Le autorità nazionali e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione.

#### *Articolo 5*

#### **Dati strutturali di base**

1. Gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base ("dati di base") relativi alle aziende agricole di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, per gli anni di riferimento 2020, 2023 e 2026, figuranti nell'allegato III. La rilevazione dei dati di base per l'anno di riferimento 2020 avviene sotto forma di censimento.
2. La rilevazione dei dati di base per gli anni di riferimento 2023 e 2026 può avvenire sui campioni. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.
3. Una variabile figurante nell'allegato III che presenta una diffusione trascurabile o nulla in uno Stato membro può essere esclusa dalla rilevazione dei dati, a condizione che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione (Eurostat) informazioni che giustificano debitamente tale esclusione entro l'anno civile precedente l'anno di riferimento.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di precisare le descrizioni delle variabili figuranti nell'allegato III, garantendo nel contempo che tali atti di esecuzione siano debitamente giustificati e non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti.

5. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non oltre il [GU: inserire la data esatta: entrata in vigore del presente regolamento +6 mesi, o 31 dicembre 2018, se posteriore] per l'anno di riferimento 2020; non oltre il 31 dicembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 e non oltre il 31 dicembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo a modifiche delle variabili figuranti nell'allegato III, qualora necessario a fini di armonizzazione con le fonti dei dati specificate all'articolo 4, paragrafo 2, per gli anni 2023 e 2026. Nell'esercitare tale potere la Commissione si assicura che tali atti delegati sostituiscano unicamente le variabili figuranti nell'allegato III che non possono più essere ricavate direttamente dalle fonti di dati specificate. In caso di sostituzione la Commissione si assicura che le nuove variabili siano ricavate direttamente dalle fonti di dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Essa si assicura inoltre che tali atti delegati siano debitamente giustificati e non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti.
7. Tali atti delegati sono adottati entro il 30 settembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 ed entro il 30 settembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.

#### *Articolo 6*

#### **Ampliamento della base campionaria**

1. Gli Stati membri che ampliano la base campionaria in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, forniscono i dati di base sulle aziende agricole incluse in tale base campionaria ampliata per l'anno di riferimento 2020, riportando le informazioni specificate nell'allegato III.
2. La rilevazione dei dati sulle aziende agricole incluse in tale base campionaria ampliata può essere svolta su campioni. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.

## *Articolo 7*

### **Dati dei moduli**

1. Gli Stati membri rilevano e forniscono i dati dei moduli ("moduli") sulle tematiche e le tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV per i seguenti anni di riferimento:
  - a) modulo "Manodopera e altre attività remunerative" per il 2020, il 2023 e il 2026;
  - b) modulo "Sviluppo rurale" per il 2020, il 2023 e il 2026;
  - c) modulo "Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti" per il 2020 e il 2026;
  - d) modulo "Irrigazione" per il 2023;
  - e) modulo "Pratiche di gestione del suolo" per il 2023;
  - f) modulo "Macchinari e impianti" per il 2023;
  - g) modulo "Frutteto" per il 2023;
  - h) modulo "Vigneto" per il 2026.
2. L'ambito di applicazione delle rilevazioni di dati comprende le aziende agricole di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.
3. La rilevazione dei dati dei moduli può essere svolta su campioni di aziende agricole. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.

4. I moduli sono ricavati da sottocampioni o da tutte le unità nel campione delle aziende agricole per le quali sono rilevati i dati di base. I moduli riflettono la situazione nell'anno di riferimento o nell'anno direttamente precedente o seguente all'anno di riferimento. In ogni caso, ogni registro che contiene informazioni sui moduli è corredato dei dati di base figuranti nell'allegato III.
5. Gli Stati membri nei quali almeno 1 000 ettari sono dedicati ad ogni singola coltura tra quelle figuranti nella tematica dettagliata del modulo "Frutteto" nell'allegato IV, con produzione destinata esclusivamente o principalmente al mercato, devono compilare il modulo "Frutteto" per la coltura in questione.
6. Gli Stati membri nei quali almeno 1 000 ettari sono costituiti da vigneti in cui sono impiantati vitigni di uve da vino, con produzione destinata esclusivamente o principalmente al mercato, devono compilare il modulo "Vigneto".
7. Gli Stati membri nei quali le aree irrigabili costituiscono meno del 2% della SAU, e privi di regioni di livello NUTS 2 ove le aree irrigabili costituiscano almeno il 5% della SAU, sono esentati dal compilare il modulo "Irrigazione".
8. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) dei casi di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente il relativo anno di riferimento.
9. Una variabile che presenta una diffusione trascurabile o nulla in uno Stato membro può essere esclusa dalla rilevazione dei dati, a condizione che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione (Eurostat) informazioni che giustificano debitamente tale esclusione entro l'anno civile precedente l'anno di riferimento.

### **Specifica tecnica relativa ai dati dei moduli**

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di precisare i seguenti elementi tecnici dei dati da fornire in ogni modulo e della corrispondente tematica e tematica dettagliata figurante nell'allegato IV:
  - a) l'elenco delle variabili;
  - b) le descrizioni delle variabili.
2. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non oltre il [GU: inserire la data esatta: entrata in vigore del presente regolamento +6 mesi, o 31 dicembre 2018, se posteriore] per l'anno di riferimento 2020, non oltre il 31 dicembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 e non oltre il 31 dicembre 2024 per l'anno di riferimento 2026. Tali atti di esecuzione non comportano considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri.
2. bis Nell'adottare per la prima volta gli atti di esecuzione che specificano il numero di variabili in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, il numero totale delle variabili di base e dei moduli non supera il numero di variabili trasmesse su base obbligatoria dagli Stati membri in conformità del regolamento (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, nonché degli atti adottati sulla base dei suddetti regolamenti.
2. ter Ogniqualvolta siano necessari dati nuovi, al fine di rispondere alle esigenze degli utilizzatori e di fornire un certo grado di flessibilità in modo limitato e controllato, in aggiunta a quei dati già rilevati a norma degli atti di esecuzione di cui al paragrafo [2 bis], la Commissione adotta atti di esecuzione intesi a garantire che per ogni modulo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, il numero di variabili non aumenti dal numero di variabili trasmesse conformemente a tali primi atti di esecuzione.

3. Per gli anni 2023 e 2026 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 16 riguardo a modifiche delle tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV. Nell'esercitare tale potere la Commissione si assicura che tali atti delegati non aumentino il numero di variabili da raccogliere, come specificato ai paragrafi 2 bis e 2 ter. Inoltre si assicura che tali atti delegati siano debitamente giustificati e non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti, e che sia modificato non oltre il 20% delle tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV. Tuttavia se il 20% rappresenta meno di una tematica dettagliata allora una tematica dettagliata può ancora essere modificata.
4. Tali atti delegati sono adottati entro il 30 settembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 ed entro il 30 settembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.

#### *Articolo 9*

#### **Dati ad hoc**

1. Per gli anni di riferimento 2023 e 2026 alla Commissione (Eurostat) è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di precisare quali informazioni sono da fornire occasionalmente (ad hoc):
  - a) l'elenco delle variabili, non superiore a 10 variabili, e le relative unità di misura, da trasmettere alla Commissione (Eurostat);
  - b) le descrizioni delle variabili;
  - c) i requisiti di precisione;
  - d) l'anno di riferimento;
  - e) i periodi di riferimento;
  - f) le date di trasmissione.

2. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non oltre 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento. La Commissione si assicura che tali atti di esecuzione non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri.

### *Articolo 10*

#### **Periodo di riferimento**

Le informazioni rilevate si riferiscono ad un anno di riferimento identico per tutti gli Stati membri; a tal fine esse si riferiscono alla situazione entro uno specifico lasso di tempo o data, come indicato di seguito:

- a) per le variabili relative ai terreni: un periodo di 12 mesi che termina alla data di un giorno di riferimento compreso tra il 1° marzo e il 31 ottobre dell'anno di riferimento;
- b) per le variabili relative all'irrigazione e alle pratiche di gestione del suolo, il periodo di riferimento è un periodo di 12 mesi, la cui fine viene a cadere entro l'anno di riferimento, stabilito da ciascuno Stato membro in modo da riflettere fedelmente i corrispondenti cicli produttivi;
- c) per le variabili relative al bestiame, alla sua stabulazione e alla gestione degli effluenti, ciascuno Stato membro stabilisce un giorno di riferimento comune, compreso nell'anno di riferimento; le variabili relative alla gestione degli effluenti si riferiscono al periodo di 12 mesi che include tale data;
- d) per le variabili relative alla manodopera, ciascuno Stato membro stabilisce un periodo di riferimento di 12 mesi, la cui fine viene a cadere in un giorno di riferimento compreso nell'anno di riferimento;
- e) per le variabili relative alle misure di sviluppo rurale attuate nelle singole aziende agricole il periodo di riferimento è il triennio che termina al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- f) per tutte le altre variabili ciascuno Stato membro stabilisce un giorno di riferimento comune, compreso nell'anno di riferimento.



## *Articolo 11*

### **Qualità**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
  2. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
  3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
  4. A tal fine gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), per ogni anno di riferimento oggetto del presente regolamento, una relazione sulla qualità contenente la descrizione del procedimento statistico e in particolare:
    - a) i metadati che descrivono la metodologia utilizzata e il modo in cui sono state ottenute le specifiche tecniche con riferimento a quelle stabilite dal presente regolamento;
    - b) le informazioni sulla conformità ai requisiti minimi per le basi di campionamento utilizzate, anche in sede di loro sviluppo e aggiornamento, come stabilito dal presente regolamento.
- Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e non comportano considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) quanto prima possibile le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero incidere sulla qualità dei dati trasmessi.
  6. Su richiesta debitamente giustificata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

## *Articolo 12*

### **Trasmissione dei dati e dei metadati e scadenze**

1. Per l'anno di riferimento 2020 gli Stati membri trasmettono i dati di base e dei moduli, convalidati, e una relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
2. Per gli anni di riferimento 2023 e 2026 gli Stati membri trasmettono i dati di base e dei moduli, convalidati, e una relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. I dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) sono a livello delle singole aziende agricole. I dati dei moduli e i dati ad hoc sono posti in relazione ai dati di base figuranti nell'allegato III a livello di singola azienda agricola per lo stesso anno di riferimento. La documentazione fornita comprende i fattori di estrapolazione.
3. bis In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri che utilizzano lo schedario viticolo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 come fonte per fornire dati concernenti il modulo "Vigneto" nel 2026 non sono tenuti a porre in relazione i dati del modulo ai dati di base figuranti nell'allegato III a livello di singola azienda agricola.
4. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat). I dati e i metadati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando il punto di accesso unico.

## *Articolo 12 bis*

### **Protezione dei dati<sup>13</sup>**

1. Qualora i dati personali siano elaborati dagli istituti nazionali di statistica e/o da altre autorità nazionali nell'interesse pubblico a fini statistici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento e siano conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore allo scopo di creare statistiche dell'Unione, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del regolamento (UE) 2016/679 non si applicano in conformità dell'articolo 89, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/679.
2. I dati personali di cui al paragrafo 1 sono utilizzati soltanto a fini statistici, non sono utilizzati per adottare misure o decisioni concernenti un determinato interessato, sono sottoposti a pseudonimizzazione o ad altre garanzie adeguate, ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e devono essere conformi ai requisiti del segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 223/2009.

## *Articolo 13*

### **Contributo dell'Unione**

1. Ai fini dell'esecuzione del presente regolamento, l'Unione concede sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:
  - a) la definizione e/o l'applicazione dei requisiti tecnici dei dati;
  - b) l'elaborazione di metodologie e la modernizzazione di tecnologie che perseguano una qualità superiore e/o costi inferiori e minori oneri amministrativi per la rilevazione e la produzione di statistiche integrate sulle aziende agricole.

---

<sup>13</sup> I testi del considerando 16 bis e dell'articolo 12 bis dovrebbero essere considerati approvati in via provvisoria, in attesa di ricevere il parere del GEPD.

2. Gli Stati membri ricevono dall'Unione sovvenzioni a copertura dei costi delle rilevazioni dei dati specificate agli articoli 5, 6 e 7, entro i limiti della dotazione finanziaria specificata all'articolo 14.
3. Tale contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2 non supera il 75% dei costi ammissibili, entro gli importi massimi specificati nei paragrafi 4 e 5.
4. Per il totale dei costi relativi alla rilevazione dei dati di base e dei dati dei moduli per il 2020, il contributo finanziario dell'Unione è limitato agli importi massimi specificati nel seguito:
  - a) 50 000 EUR per paese per il Lussemburgo e Malta;
  - b) 1 000 000 EUR per paese per l'Austria, la Croazia, l'Irlanda e la Lituania;
  - c) 2 000 000 EUR per paese per la Bulgaria, la Germania, l'Ungheria, il Portogallo e il Regno Unito;
  - d) 3 000 000 EUR per paese per la Grecia, la Spagna e la Francia;
  - e) 4 000 000 EUR per paese per l'Italia, la Polonia e la Romania;
  - f) 300 000 EUR per paese per tutti gli altri Stati membri.
5. Per le rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli nel 2023 e nel 2026 gli importi massimi specificati nel paragrafo 4 sono ridotti del 50 %, fatte salve le disposizioni del quadro finanziario pluriennale oltre il 2020.
6. Per la rilevazione dei dati ad hoc specificati nell'articolo 9, l'Unione concede sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, a copertura del costo dell'attuazione di una rilevazione di dati ad hoc. Tale contributo finanziario dell'Unione non supera il 90% dei costi ammissibili.
7. Il contributo finanziario dell'Unione per le sovvenzioni di cui al paragrafo 2 è a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

## *Articolo 14*

### **Dotazione finanziaria**

1. La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma di rilevazione dei dati per l'anno di riferimento dell'indagine 2020, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e l'elaborazione dei sistemi di banche dati utilizzati in seno alla Commissione per trattare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è di 40 000 000 EUR per il periodo 2018-2020, a valere sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
2. Dopo l'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020, la dotazione per il periodo successivo al 2020 è determinata dall'autorità di bilancio e legislativa su proposta della Commissione.

## *Articolo 15*

### **Tutela degli interessi finanziari dell'Unione**

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato direttamente o indirettamente di fondi dell'Unione nell'ambito del programma.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, sugli operatori economici direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup> e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio<sup>15</sup>, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o a decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati, direttamente o indirettamente, a norma del presente regolamento.
4. Gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni, controlli e ispezioni in loco.
5. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre ad eventuali terze parti l'accettazione esplicita dei suddetti poteri della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF.
6. I paragrafi 4 e 5 si applicano fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

---

<sup>14</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

<sup>15</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

## Articolo 16

### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [GU: inserire la data esatta dell'entrata in vigore del regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata di periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, o dell'articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Articolo 17*

#### **Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione, previa consultazione del CSSE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.



### *Articolo 17 bis*

#### **Deroghe**

In deroga all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 1, e all'allegato V, i riferimenti all'anno 2020 sono sostituiti da riferimenti all'anno 2019 se necessario per la Grecia, la Spagna e il Portogallo.

### *Articolo 18*

#### **Abrogazione**

1. Il regolamento (UE) n. 1337/2011 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2022.
2. Il regolamento (CE) n. 1166/2008 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019.
3. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

### *Articolo 19*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**ALLEGATI***della proposta di***REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011

**ALLEGATO I - Coefficienti per le unità di bestiame**

<i>Tipo di animale</i>	<i>Caratteristica dell'animale</i>	<i>Coefficiente</i>
<b>Bovini</b>	Di età inferiore a 1 anno	0,400
	Da 1 anno a meno di 2 anni	0,700
	Maschi di 2 anni e più	1,000
	Giovenche di 2 anni e più	0,800
	Vacche da latte	1,000
	Altre vacche	0,800
<b>Ovini e caprini</b>		0,100
<b>Suini</b>	Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg	0,027
	Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg	0,500
	Altri suini	0,300
<b>Pollame</b>	Polli da carne	0,007
	Galline ovaiole	0,014
	<b>Altro pollame</b>	
	Tacchini	0,030

	Anatre	0,010
	Oche	0,020
	Struzzi	0,350
	Altro pollame n.c.a.	0,001
<b>Conigli, fattrici</b>		0,020

**Allegato II - Elenco delle soglie fisiche<sup>16</sup>**

<i>Voce</i>	<i>Soglia</i>
Superficie agricola utilizzata	5 ha
Seminativi	2 ha
Patate	0,5 ha
Ortaggi freschi e fragole	0,5 ha
Piante aromatiche, medicinali e da condimento, fiori e piante ornamentali, sementi e piantine, vivai	0,2 ha
Alberi da frutta, bacche, alberi da frutta a guscio, agrumi, altre colture permanenti esclusi i vivai, i vigneti e gli oliveti	0,3 ha
Vigneti	0,1 ha
Oliveti	0,3 ha
Serre	100 m <sup>2</sup>
Funghi coltivati	100 m <sup>2</sup>
Bestiame	2 unità di bestiame

---

<sup>16</sup> Le soglie si applicano al gruppo di voci figuranti nell'allegato.

**ALLEGATO III DELL'ALLEGATO**

<b>Allegato III - Dati strutturali di base - Variabili</b>	
<i>Variabili generali</i>	<i>Unità/Categorie per valore</i>
<b>Informazioni sull'indagine</b>	
- Identificatore dell'azienda agricola	ID dell'azienda
<b>Ubicazione dell'azienda</b>	
- Localizzazione geografica	Griglia di unità statistiche come definita nella sezione 1.4 dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1089/2010 del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali
- Regione NUTS 3	codice NUTS 3
- L'azienda comprende zone soggette a vincoli naturali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.	L/M/O/N <sup>17</sup>
<b>Personalità giuridica dell'azienda</b>	
- La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da:	

<sup>17</sup> L - zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane; M - zone montane svantaggiate; O - altre zone soggette a vincoli specifici; N- zone normali (non svantaggiate). Tale classificazione può venire adeguata in futuro in funzione degli sviluppi della PAC.

-	una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente?		si/no
-	-	Se sì, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda?	si/no
-	-	Se no, il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore?	si/no
-	-	Se sì, il capo azienda è il coniuge del conduttore?	si/no
-	una o più persone fisiche, se l'azienda fa parte di un gruppo di aziende?		si/no
-	una persona giuridica?		si/no
-	-	Se sì, l'azienda agricola fa parte di un gruppo di imprese?	si/no
-	L'azienda è un'unità su terreni collettivi?		si/no
-	Il conduttore riceve sostegno dall'UE per i terreni o il bestiame dell'azienda ed è pertanto già registrato nel sistema integrato di gestione e di controllo?		si/no
<b>Capo azienda</b>			
-	Anno di nascita		anno
-	Sesso		maschio/femmina
-	Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)		fasce di ULA <sup>18</sup>
-	Formazione agraria del capo azienda		codici delle formazioni

<sup>18</sup> Fasce percentuali delle unità di lavoro annuali (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100)

-	Il responsabile dell'azienda ha seguito formazioni professionali nel corso degli ultimi 12 mesi?	si/no
<b>Forma di conduzione della superficie agricola utilizzata (in relazione al conduttore)</b>		
-	Coltivazione di terreni di proprietà	ha
-	Coltivazione di terreni in affitto	ha
-	Mezzadria o altre forme di conduzione	ha
-	Terreni retti da diritti collettivi	ha
<b>Agricoltura biologica</b>		si/no
-	Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi di produzione biologica certificati conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea	ha
-	Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda che è in fase di conversione a metodi di produzione biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea	ha

<b>Variabili dei terreni</b>				<i>Superficie principale totale</i>	<i>di cui, per allevamento biologico certificato e/o in fase di conversione</i>
<b>Superficie agricola utilizzata (SAU)</b>				ha	ha
-	<b>Seminativi</b>			ha	ha
-	-	Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)		ha	ha
-	-	-	Frumento (grano) tenero e spelta	ha	
-	-	-	Frumento (grano) duro	ha	
-	-	-	Segale e miscugli di cereali invernali (frumento segalato)	ha	
-	-	-	Orzo	ha	
-	-	-	Miscugli di cereali primaverili (cereali misti diversi dal frumento segalato)	ha	
-	-	-	Granturco e misto di granturco	ha	
-	-	-	Triticale	ha	
-	-	-	Sorgo	ha	
-	-	-	Altri cereali n.c.a. (grano saraceno, miglio, scagliola, ecc.)	ha	
-	-	-	Riso	ha	
-	-	Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi)		ha	ha
-	-	-	Piselli da foraggio, fagioli, lupini dolci	ha	
-	-	Piante da radice		ha	ha
-	-	-	Patate (incluse le patate da semina)	ha	ha
-	-	-	Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	ha	ha
-	-	-	Altre piante da radice n.c.a.	ha	



-	-	Colture industriali		ha	ha	
-	-	-	Semi oleosi	ha	ha	
-	-	-	-	Semi di colza e di ravizzone	ha	
-	-	-	-	Semi di girasole	ha	
-	-	-	-	Soia	ha	
-	-	-	-	Semi di lino (lino da olio)	ha	
-	-	-	-	Altre piante da semi oleosi n.c.a.	ha	
-	-	-	Colture tessili		ha	
-	-	-	-	Lino da fibra	ha	
-	-	-	-	Canapa	ha	
-	-	-	-	Cotone	ha	
-	-	-	-	Altre fibre tessili n.c.a.	ha	
-	-	-	Tabacco		ha	
-	-	-	Luppolo		ha	
-	-	-	Piante aromatiche, medicinali e da condimento		ha	
-	-	-	Colture energetiche n.c.a.		ha	
-	-	-	Altre piante industriali n.c.a.		ha	
-	-	Piante raccolte verdi da seminativi			ha	ha
-	-	-	Prati e pascoli temporanei		ha	ha
-	-	-	Leguminose raccolte verdi		ha	
-	-	-	Mais verde		ha	
-	-	-	Altri cereali raccolti verdi (escluso il mais verde)		ha	
-	-	-	Altre piante raccolte verdi da seminativi n.c.a.		ha	
-	-	Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole			ha	ha

-	-	-	Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni ortive (giardinaggio da reddito)	ha	
-	-	-	Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni non ortive (coltivati in pieno campo)	ha	
-	-		Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)	ha	
-	-		Sementi e piantine	ha	ha
-	-		Altri seminativi n.c.a.	ha	
-	-		Terreni a riposo	ha	
-			<b>Pascoli permanenti</b>	ha	ha
-	-		Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri	ha	ha
-	-		Pascoli magri	ha	ha
-	-		Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a beneficiare di aiuti finanziari	ha	
-			<b>Colture permanenti in pieno campo (comprese le piantagioni giovani e temporaneamente inutilizzate, escluse le superfici destinate a produzione per autoconsumo)</b>	ha	ha
-	-		Frutta, bacche e frutta a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole)	ha	ha
-	-	-	Pomacee	ha	
-	-	-	Drupacee	ha	
-	-	-	Frutta originaria di zone subtropicali e tropicali	ha	
-	-	-	Bacche (escluse le fragole)	ha	
-	-	-	Frutta a guscio	ha	
-	-		Agrumi	ha	ha
-	-		Uve	ha	
-	-	-	Uve da vino	ha	ha
-	-	-	Uve per la produzione di vini a denominazione d'origine protetta (DOP)	ha	

-	-	-	-	Uve per la produzione di vini a indicazione geografica protetta (IGP)	ha	
-	-	-	-	Uve per la produzione di altri vini n.c.a. (non DOP/IGP)	ha	
-	-	-		Uve da tavola	ha	
-	-	-		Uve per la produzione di uva passa	ha	
-	-			Olive	ha	ha
-	-			Vivai	ha	
-	-			Altre coltivazioni permanenti, incluse le altre coltivazioni permanenti per il consumo umano	ha	
-	-	-		Alberi di Natale	ha	
-	<b>Orti familiari</b>				ha	
<b>Altre superfici agricole</b>					ha	
-	Superfici agricole non utilizzate				ha	
-	Superficie boscata				ha	
-	-			Bosco ceduo a rotazione rapida	ha	
-	Altre superfici (superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni e altre zone improduttive)				ha	
<b>Superfici aziendali a usi particolari</b>						
-	Funghi coltivati				ha	
<b>Superficie agricola utilizzata in serre o sotto ripari accessibili all'uomo</b>					ha	
-	Ortaggi, compresi i meloni e fragole, in serre o sotto ripari accessibili all'uomo				ha	ha
-	Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) in serre o sotto ripari accessibili all'uomo				ha	
-	Altre coltivazioni per seminativi in serre o sotto ripari accessibili all'uomo				ha	
-	Coltivazioni permanenti in serre o sotto ripari accessibili all'uomo				ha	
-	Altra SAU in serre o sotto ripari accessibili all'uomo n.c.a.				ha	

<b>Irrigazione di superfici coltivate all'aperto</b>			
-	Superficie irrigabile totale	ha	

<b>Variabili del bestiame</b>		<i>Totale degli animali</i>	<i>di cui, per allevamento biologico certificato e/o in fase di conversione</i>
<b>Bovini</b>			capi
-	Bovini di età inferiore a 1 anno	capi	
-	Bovini da 1 anno a meno di 2 anni	capi	
-	- Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi	capi	
-	- Giovenche da 1 anno a meno di 2 anni	capi	
-	Bovini di 2 anni e più, maschi	capi	
-	Bovini di 2 anni e più, femmine	capi	
-	- Giovenche di 2 anni e più	capi	
-	- Vacche	capi	
-	- - Vacche da latte	capi	
-	- - Altre vacche	capi	
<b>Ovini e caprini</b>			capi
-	Ovini (di tutte le età)	capi	
-	- Fattrici	capi	
-	- Altri ovini	capi	
-	Caprini (di tutte le età)	capi	
-	- Fattrici	capi	
-	- Altri caprini	capi	
<b>Suini</b>			capi
-	Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg	capi	
-	Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg	capi	
-	Altri suini	capi	

<b>Pollame</b>				capi
-		Polli da carne	capi	
-		Galline ovaiole	capi	
-		Altro pollame	capi	
-	-	Tacchini	capi	
-	-	Anatre	capi	
-	-	Oche	capi	
-	-	Struzzi	capi	
-	-	Altro pollame n.c.a.	capi	
<b>Conigli</b>				
-		Fattrici	capi	
<b>Api</b>			Alveari	
<b>Cervidi</b>			sì/no	
<b>Animali da pelliccia</b>			sì/no	
<b>Bestiame n.c.a.</b>			sì/no	

**ALLEGATO IV DELL'ALLEGATO**

<b>Allegato IV - Tematiche e tematiche dettagliate nei dati dei moduli</b>		
<i>Modulo</i>	<i>Tematica</i>	<i>Tematica dettagliata</i>
<b>Manodopera e altre attività remunerative</b>	<b>Sostenibilità della conduzione aziendale</b>	Età del conduttore
	<b>Altre attività remunerative</b>	Input di lavoro in altre attività remunerative collegate direttamente all'attività agricola come attività principale o secondaria
		Importanza delle altre attività remunerative collegate direttamente all'azienda
		Altre attività remunerative collegate direttamente all'azienda o a società costituite a tale scopo
	<b>Redditività ed efficienza della produzione agricola</b>	Manodopera agricola
	<b>Parità di genere</b>	Sesso del conduttore
		Equilibrio di genere della manodopera
	<b>Dipendenza dal reddito agricolo</b>	Altre attività remunerative, lavoro non agricolo all'esterno dell'azienda, principale o secondario:
		Conduttore
		Capo azienda
		Manodopera familiare del conduttore

	<b>Impatto sull'occupazione</b>	Numero degli occupati
	<b>Misurazioni dell'input di lavoro agricolo</b>	Numero degli occupati
		Manodopera occupata in forma non continuativa
		Input di lavoro agricolo fornito da imprese per conto terzi

<b>Sviluppo rurale</b>	<b>Aziende che ricevono sostegno dalle misure di sviluppo rurale</b>	Servizi di consulenza, di gestione aziendale e di sostituzione nell'azienda agricola
		Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
		Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
		Investimenti in immobilizzazioni materiali
		Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate azioni di prevenzione
		Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
		Pagamenti agro-climatico-ambientali
		Agricoltura biologica
		Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque
		Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
		Benessere degli animali
		Gestione del rischio
<b>Stabulazione del bestiame, gestione dei fertilizzanti e degli effluenti</b>	<b>Stabulazione di tutte le specie di bestiame</b>	Stabulazione dei bovini
		Stabulazione dei suini
		Stabulazione delle galline ovaiole
	<b>Utilizzo dei nutrienti e produzione di effluenti nell'azienda agricola</b>	SAU concimata



		Fertilizzanti organici e ottenuti da rifiuti, diversi dagli effluenti
	<b>Tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici</b>	Tipo di spargimento
		Tempo di assorbimento
	<b>Impianti per gli effluenti</b>	Impianti di stoccaggio degli effluenti
<b>Irrigazione</b>	<b>Pratiche di irrigazione</b>	Disponibilità di irrigazione
		Metodi di irrigazione
		Provenienza delle acque utilizzate per l'irrigazione
		Parametri tecnici dell'impianto di irrigazione
	<b>Coltivazioni irrigate in un periodo di 12 mesi</b>	Cereali per la produzione di granella
		Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella
		Piante da radice
		Colture industriali
		Piante raccolte verdi da seminativi
		Altre coltivazioni per seminativi
		Pascoli permanenti
		Coltivazioni permanenti
	<b>Pratiche di gestione del suolo</b>	<b>Pratiche di gestione del suolo all'aperto</b>
Copertura del suolo in seminativi		
Rotazione colturale dei seminativi		
Area totale di interesse ecologico		
Partecipazione ad altri sistemi di certificazione ambientale		

<b>Macchinari e impianti</b>	<b>Macchinari</b>	Installazioni per Internet
		Macchinari elementari
		Ricorso all'agricoltura di precisione
		Macchinari per l'allevamento
		Stoccaggio dei prodotti agricoli
	<b>Impianti</b>	Impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole
<b>Frutteto</b>	<b>Pomacee</b>	Mele: superficie per età delle piantagioni
		Mele: superficie per densità degli alberi
		Pere: superficie per età delle piantagioni
		Pere: superficie per densità degli alberi
	<b>Drupacee</b>	Pesche: superficie per età delle piantagioni
		Pesche: superficie per densità degli alberi
		Nettarine: superficie per età delle piantagioni
		Nettarine: superficie per densità degli alberi
		Albicocche: superficie per età delle piantagioni
		Albicocche: superficie per densità degli alberi
	<b>Agrumi</b>	Arance: superficie per età delle piantagioni

		Arance: superficie per densità degli alberi
		Piccoli agrumi: superficie per età delle piantagioni
		Piccoli agrumi: superficie per densità degli alberi
		Limoni: superficie per età delle piantagioni
		Limoni: superficie per densità degli alberi
	<b>Olive</b>	superficie per età delle piantagioni
		superficie per densità degli alberi
	<b>Uve da tavola e per la produzione di uva passa</b>	Uve da tavola: superficie per età delle piantagioni
		Uve da tavola: superficie per densità delle viti
		Uve per la produzione di uva passa: superficie per età delle piantagioni
		Uve per la produzione di uva passa: superficie per densità delle viti
<b>Vigneto</b>	<b>Uve da vino</b>	Superficie ed età
	<b>Varietà di uve</b>	Numero di varietà
		Codice e superficie

**Allegato V - Requisiti di precisione**

I dati di base (nel 2023 e nel 2026) e i dati dei moduli sono statisticamente rappresentativi delle popolazioni pertinenti di aziende agricole, come definite nella tabella di precisione che segue, a livello di regioni NUTS 2 in termini di dimensioni e tipo di aziende agricole, a norma del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio<sup>19</sup>, del regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione<sup>20</sup>.

I requisiti di precisione si applicano alle variabili della tabella che segue.

I dati nella base campionaria ampliata del 2020 sono statisticamente rappresentativi della popolazione pertinente a livello di regioni NUTS 2, secondo quanto definito nella tabella di precisione che segue.

I requisiti di precisione definiti nella tabella si applicano inoltre a tutte le regioni NUTS 2 che presentano almeno:

5 000 aziende nella popolazione pertinente per i moduli "Frutteto" e "Vigneto";

- 10 000 aziende nella popolazione pertinente per i dati di base, per tutti gli altri moduli e per i dati nella base campionaria ampliata.

Per le regioni NUTS 2 che presentano un numero inferiore di aziende, i requisiti di precisione definiti nella tabella si applicano alle corrispondenti regioni NUTS 1 che presentano almeno:

- 500 aziende nella popolazione pertinente per i moduli "Frutteto" e "Vigneto";
- 1 000 aziende nella popolazione pertinente per i dati di base, per tutti gli altri moduli e per i dati nella base campionaria ampliata.

---

<sup>19</sup> Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).

<sup>20</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 46 del 19.2.2015, pag. 1).

Per le variabili dei moduli "Frutteto" e "Vigneto" cui non si applicano requisiti di precisione per le regioni NUTS 2 e NUTS 1, si richiede una precisione a livello nazionale tale per cui la deviazione standard relativa non superi il 5%.

Per tutte le variabili degli altri moduli cui non si applicano requisiti di precisione per le regioni NUTS 2 e NUTS 1, si richiede una precisione a livello nazionale tale per cui la deviazione standard relativa non superi il 7,5% per ciascuna caratteristica.

### Tabella di precisione

Popolazione pertinente	Variabili cui si applicano requisiti di precisione	Diffusione nella popolazione pertinente	Deviazione standard relativa
<b>Dati di base nel 2023 e nel 2026 e</b>			
<b>Modulo "Manodopera e altre attività remunerative"</b>			
Secondo le definizioni dell'articolo 5 per i dati di base e dell'articolo 7 per il modulo "Manodopera e altre attività remunerative"	<i>Variabili dei terreni</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)</li> <li>– Semi oleosi</li> <li>– Piante raccolte verdi da seminativi</li> <li>– Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole, fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)</li> <li>– Pascoli permanenti, esclusi i pascoli magri</li> <li>– Frutta, bacche, frutta a guscio e agrumi (escluse le uve e le fragole)</li> <li>– Uve</li> <li>– Olive</li> </ul>	7,5% o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 5%
	<i>Variabili del bestiame</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vacche da latte</li> <li>– Altre vacche</li> <li>– Altri bovini (bovini di meno di 1 anno, bovini da 1 anno a meno di 2 anni, bovini di 2 anni e più maschi, giovenche di 2 anni e più)</li> <li>– Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg</li> <li>– Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg e altri suini</li> <li>– Ovini e caprini</li> <li>– Pollame</li> </ul>	7,5% o più delle unità di bestiame nella regione e 5% o più della variabile nel paese	< 5%

<b>Dati di base per l'ampliamento della base campionaria nel 2020</b>			
Secondo la definizione dell'articolo 6	<i>Variabili dei terreni</i> – Seminativi – Pascoli permanenti, esclusi i pascoli magri – Coltivazioni permanenti	7,5% o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5%
	<i>Variabili del bestiame</i> – Totale delle unità di bestiame	5% o più della variabile nel paese	< 7,5%
<b>Modulo "Sviluppo rurale" e</b>			
<b>Modulo "Macchinari e impianti"</b>			
Secondo la definizione dell'articolo 7	<i>Variabili dei terreni</i> come nel modulo "Manodopera e altre attività remunerative"	7,5% o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5%
	<i>Variabili del bestiame</i> come nel modulo "Manodopera e altre attività remunerative"	7,5% o più delle unità di bestiame nella regione e 5% o più della variabile nel paese	< 7,5%
<b>Modulo "Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti"</b>			
Sottoinsieme della popolazione di aziende definito all'articolo 7 con almeno un tipo di bestiame tra i seguenti: bovini, suini, ovini, caprini, pollame	<i>Variabili del bestiame</i> come nel modulo "Manodopera e altre attività remunerative"	7,5% o più delle unità di bestiame nella regione e 5% o più della variabile nel paese	< 7,5%
<b>Modulo "Irrigazione"</b>			
Sottoinsieme della popolazione di aziende definito all'articolo 7 con superficie irrigabile	<i>Variabili dei terreni</i> – Superficie irrigabile totale	7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5%

<b>Modulo "Pratiche di gestione del suolo"</b>			
Sottoinsieme della popolazione di aziende definito all'articolo 7 con superficie seminativa	<i>Variabili dei terreni</i> – Seminativi	7,5% o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5%
<b>Modulo "Frutteto"</b>			
Sottoinsieme della popolazione di aziende definito all'articolo 7, nel quale almeno una delle variabili del singolo frutteto raggiunge la soglia specificata all'articolo 7, paragrafo 5	<i>Variabili del frutteto</i> – Variabili del frutteto, considerando mele, pere, albicocche, pesche, nettarine, arance, piccoli agrumi, limoni, olive, uve da tavola, uve per la produzione di uva passa, che raggiungono la soglia specificata all'articolo 7, paragrafo 5	5% o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5%
<b>Modulo "Vigneto"</b>			
Sottoinsieme della popolazione di aziende definito all'articolo 7 che presenta uve da vino	<i>Variabili del vigneto</i> – Uve da vino	5% o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5%